



Bollettino mensile
Anno VI - n. 7/2011

Publicato il 31 agosto 2011

ISVAP (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Servizio Studi
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
Centralino 06/42133.1
Fax Sezione Studi 06/42133.735
e-mail: Serv.Studi@isvap.it

Direttore Responsabile Dr. Giovanni CUCINOTTA

Indice

1.	ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP	1
1.1	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	3
	Provvedimento n. 2918 del 29 luglio 2011 Contributo di vigilanza per l'anno 2011 a carico degli iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi e nel ruolo dei periti assicurativi: termini e modalità per il pagamento.....	5
1.2	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	9
	Provvedimento n. 2913 del 12 luglio 2011 Fusione per incorporazione di Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino e di Augusta Vita S.p.A., con sede in Torino, in Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.	11
	Provvedimento n. 2919 del 29 luglio 2011 Faro- Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa con sede legale in Roma - Nomina del Commissario liquidatore	13
	Provvedimento n. 2920 del 29 luglio 2011 Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa con sede legale in Roma - Nomina del Comitato di sorveglianza	14
2.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	15
2.1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	17
2.2	SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI	91
	Provvedimento n. 707/PD/11 del 9 marzo 2011 Annullamento parziale del provvedimento disciplinare n. 00657/PD/2010 del 22 dicembre 2010 di radiazione del sig. TOLLIS Claudio e di cancellazione della U.T. sn. Di Tollis Claudio e Serio Vittorio.....	93
2.3	SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI	95
	Sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio n. 06570/2011.....	97
3.	IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA.....	107
	Cappuccio Assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. s.a.s.	109
	La Secura Assipopolare S.p.A.	109
4.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	111
4.1	SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	113
5.	ALTRE NOTIZIE.....	115
5.1	AVVISI E COMUNICATI	117
5.2	MODIFICHE STATUTARIE	118
	Aumento del capitale sociale di Fondiaria-sai S.p.A.....	118
	Aumento del capitale sociale di Milano Assicurazioni S.p.A.....	118

5.3	<i>TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO</i>	119
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Electra Insurance Limited (in run-off), con sede legale in Irlanda, alla Ericsson Insurance (Försäkring) AB, con sede legale in Svezia	119
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Mountainbran Limited alla società Chartis Insurance Ireland Limited, entrambe con sede legale in Irlanda.	118
5.4	<i>CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</i>	120
5.5	<i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</i>	121
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse	121

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 2918 del 29 luglio 2011

Contributo di vigilanza per l'anno 2011 a carico degli iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi e nel ruolo dei periti assicurativi: termini e modalità per il pagamento

L'ISVAP

VISTO il D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare: a) l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l'art. 336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi; b) l'art. 157 concernente l'istituzione del Ruolo dei periti assicurativi e l'art. 337 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte dei periti assicurativi;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e all'art. 183 (regole di comportamento) del citato D.Lgs. n. 209/2005;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo VI (Disciplina dell'attività peritale), del citato D.Lgs. n. 209/2005;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 175 del 29 luglio 2011, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP per l'anno 2011 dagli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel RUI e dai periti assicurativi iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi demandando all'ISVAP l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

DISPONE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI e i periti assicurativi iscritti nel relativo Ruolo alla data del 30 maggio 2011.

Art. 2

(Misura del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 27 giugno 2011 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:

a) sezione A (agenti di assicurazione)

a1) persone fisiche	€	65,00
a2) persone giuridiche	€	295,00

b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)

b1) persone fisiche	€	65,00
b2) persone giuridiche	€	295,00

c) sezione C (produttori diretti) € 19,00

d) sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane-Divisione Bancoposta)

d1) banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e Poste Italiane	€	10.000,00
d2) banche con raccolta premi da 100 milioni a 1 miliardo di euro	€	9.200,00
d3) banche con raccolta premi da 10 a 99 milioni di euro	€	6.900,00
d4) banche con raccolta premi da 1 a 9 milioni di euro	€	5.750,00
d5) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM	€	2.300,00

2. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. del 27 giugno 2011 la misura del contributo a carico dei periti assicurativi è stabilita in € 50,00.

Art. 3

(Termini e modalità di pagamento)

1. Gli intermediari e i periti effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento.
2. Gli intermediari (ad eccezione delle banche) iscritti nelle sezioni A, B, D del RUI e i periti iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi, effettuano il pagamento esclusivamente con le seguenti modalità:
 - 1) presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino postale precompilato allegato all'avviso di pagamento che la società Italriscossioni s.r.l., incaricata della riscossione dei contributi, provvede a inoltrare all'indirizzo di residenza di ciascun intermediario e perito;
 - 2) con carta di credito, via internet tramite il sito www.italriscossioni.it, nella pagina "pagamento e servizi on line", utilizzando, per l'accesso, il proprio codice fiscale/partita IVA (<http://www.italriscossioni.it/login.aspx>);

- 3) mediante bonifico bancario, utilizzando il modulo precompilato allegato all'avviso di pagamento; il modulo precompilato e i dati necessari per effettuare l'ordine di bonifico tramite *home banking*, sono altresì scaricabili via *internet* dal sito www.italriscossioni.it, nella pagina "pagamento e servizi on line", utilizzando, per l'accesso, il proprio codice fiscale/partita IVA (<http://www.italriscossioni.it/login.aspx>).
3. Le banche iscritte nella sezione D del RUI effettuano il pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario secondo le modalità indicate nell'avviso di pagamento che la società Italtiscossioni s.r.l., incaricata della riscossione dei contributi, provvede ad inoltrare all'indirizzo della sede legale di ciascuna banca. Il modulo precompilato dell'ordine di bonifico è comunque scaricabile dal sito www.italriscossioni.it, nella pagina "pagamento e servizi on line" utilizzando, per l'accesso, il codice fiscale/partita IVA (<http://www.italriscossioni.it/login.aspx>).
4. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.
5. In caso di mancato ricevimento dell'avviso di pagamento, gli intermediari e i periti potranno comunque acquisire i dati necessari per effettuare il versamento collegandosi al sito www.italriscossioni.it, nella pagina "pagamento e servizi on line".
6. I pagamenti che saranno effettuati per importi o modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge.

Art. 4

(Cancellazione dal RUI / Ruolo - Riscossione coattiva)

1. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 60 giorni dal termine di pagamento, l'ISVAP avvia, previa apposita diffida, la procedura di cancellazione dal RUI e dal Ruolo dei periti assicurativi, rispettivamente ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e) e dell'art. 159, comma 1, lettera e) del D.Lgs.209/2005.
2. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi degli artt. 336, comma 3, e 337, comma 4, del D.Lgs.209/2005.

Art. 5

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell'ISVAP ed è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità (www.isvap.it).

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 2913 del 12 luglio 2011

Fusione per incorporazione di Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino e di Augusta Vita S.p.A., con sede in Torino, in Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante le procedure di autorizzazione delle fusioni;

VISTO il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciate ad Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, Via Mazzini n. 53 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTO il decreto ministeriale 18 settembre 1985 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciata ad Augusta Vita S.p.A., con sede in Torino, Via Mazzini n. 53 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTO il provvedimento ISVAP n. 2703 in data 11 giugno 2009 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami vita rilasciata ad Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino, Via Mazzini n. 53;

VISTO il provvedimento ISVAP n. 2704 in data 11 giugno 2009 di autorizzazione al conferimento mediante scorporo di un ramo dell'azienda assicurativa di Alleanza Assicurazioni S.p.A. e dell'azienda assicurativa di Toro Assicurazioni S.p.A. a favore di Alleanza Toro S.p.A. con sede in Torino;

VISTA l'istanza congiunta presentata in data 12 aprile 2011 con la quale le predette società hanno chiesto l'autorizzazione della fusione per incorporazione di Augusta Assicurazioni S.p.A. e Augusta Vita S.p.A. in Alleanza Toro s.p.a, con effetto contabile il 1° gennaio 2011;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi pervenuti da ultimo in data 19 aprile 2011;

ACCERTATO che la società incorporante Alleanza Toro S.p.A. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

CONSIDERATO che l'operazione di fusione non contrasta con la sana e prudente gestione

dell'impresa incorporante Alleanza Toro S.p.A.;

RILEVATO che l'operazione di fusione soddisfa le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta dell'11 luglio 2011, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

E' autorizzata la fusione per incorporazione di Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino e di Augusta Vita S.p.A., con sede in Torino, in Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2919 del 29 luglio 2011

Faro- Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa con sede legale in Roma - Nomina del Commissario liquidatore

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il D.M. 28 luglio 2011, pervenuto a questa Autorità il 29 luglio 2011, con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazione S.p.A. con sede legale in Roma;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 246, comma 1, il quale stabilisce che l'ISVAP provvede alla nomina dei Commissari liquidatori e dei componenti dei Comitati di sorveglianza delle imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa per un periodo triennale, rinnovabile;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina del Commissario liquidatore di Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa;

Nomina

l'avv. Andrea Grosso, nato a Torino il 29 gennaio 1966, Commissario liquidatore di Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in Roma, viale Parioli n. 1/3, per un periodo triennale dal 29 luglio 2011 al 29 luglio 2014.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2920 del 29 luglio 2011

Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa con sede legale in Roma - Nomina del Comitato di sorveglianza

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il D.M. 28 luglio 2011, pervenuto a questa Autorità il 29 luglio 2011, con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. con sede legale in Roma;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 246, comma 1, il quale stabilisce che l'ISVAP provvede alla nomina dei Commissari liquidatori e dei componenti dei Comitati di sorveglianza delle imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa per un periodo triennale, rinnovabile;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina del Comitato di sorveglianza di Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa;

Nomina

il Comitato di sorveglianza di Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in Roma, viale Parioli n.1/3, per un periodo triennale dal 29 luglio 2011 al 29 luglio 2014, nella seguente composizione:

- avv. Francesco Serrao, nato a Catanzaro il 12 febbraio 1960 - Presidente;
- dott. Alberto De Nigro, nato a Roma il 1° luglio 1958 - componente;
- avv. Riccardo Szemere, nato a Roma il 30 aprile 1958 - componente.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE

ORDINANZA N. 2677/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 2678/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2679/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 2680/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2681/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 700,00 (settecento/00).

ORDINANZA N. 2682/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2683/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 2684/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

ORDINANZA N. 2685/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 2686/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacentocinque/00).

ORDINANZA N. 2687/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 2688/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 2689/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 2690/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 2691/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 2692/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 2693/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 700,00 (settecento/00).

ORDINANZA N. 2694/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.100,00 (duemilacento/00).

ORDINANZA N. 2695/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 2696/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2697/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2698/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

ORDINANZA N. 2699/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2700/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 2701/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2702/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

ORDINANZA N. 2703/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

ORDINANZA N. 2704/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 2705/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 2706/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2707/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2708/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 2709/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2710/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 28.000,00 (ventottomila/00).

ORDINANZA N. 2711/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2712/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2713/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2714/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

ORDINANZA N. 2715/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Sella Marcella, presso la residenza in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA N. 2716/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 2717/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2718/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2719/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

ORDINANZA N. 2720/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 2721/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2722/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 2723/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 2725/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 300,00 (trecento/00).

ORDINANZA N. 2726/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 2727/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 2728/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 2729/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 2730/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 2731/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA N. 2732/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2733/11 DELL'8 LUGLIO 2011

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 2734/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede i Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 300,00 (trecento/00).

ORDINANZA N. 2735/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

ORDINANZA N. 2736/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2737/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2738/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 2739/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 2740/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 2741/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2742/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 2743/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

ORDINANZA N. 2744/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 2745/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

ORDINANZA N. 2747/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 2748/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2749/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

ORDINANZA N. 2750/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2751/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 2752/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 2753/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

ORDINANZA N. 2754/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2755/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 2756/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Persiani Laura, presso la residenza in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancata comunicazione all'Autorità, nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA N. 2757/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

ORDINANZA N. 2758/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 2759/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

ORDINANZA N. 2760/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 2761/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 2762/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 2763/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 2764/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 2765/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 2766/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 2767/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 2768/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 2769/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA N. 2770/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

ORDINANZA N. 2771/11 DELL'11 LUGLIO 2011

Destinatario	Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 2773/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2776/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 2777/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 2778/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2779/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 26.666,70 (ventiseimilaseicentosessantasei/70).

ORDINANZA N. 2780/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 2781/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 2782/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 19.358,49 (diciannovemilatrecentocinquantotto/49).

ORDINANZA N. 2783/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.000,00 (seimila/00).

ORDINANZA N. 2784/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 2785/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.166,04 (ottomilacentosessantasei/04).

ORDINANZA N. 2786/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA N. 2787/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.000,00 (quattromila/00).

ORDINANZA N. 2789/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 2790/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 2791/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 2792/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2793/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 2794/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 2795/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 53.333,00 (cinquantatremilatrecentotrentatre/00).

ORDINANZA N. 2796/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 2797/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 2798/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 2799/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

ORDINANZA N. 2800/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 2801/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2802/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 2803/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 2804/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 2805/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 2806/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2807/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 2808/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacentocento/00).

ORDINANZA N. 2809/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2810/11 DEL 12 LUGLIO 2011

Destinatario	Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 2811/11 DEL 13 LUGLIO 2011

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2812/11 DEL 13 LUGLIO 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2813/11 DEL 13 LUGLIO 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2814/11 DEL 13 LUGLIO 2011

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2815/11 DEL 13 LUGLIO 2011

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 2816/11 DEL 13 LUGLIO 2011

Destinatario	Axa Mps Assicurazioni Vita S.p.A. (già Quadrifoglio Vita S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione	circolare ISVAP n. 267/1996 - mancato rispetto del termine di 60 giorni nella trasmissione delle comunicazioni sistematiche delle basi tecniche per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche relative a n. 3 tariffe.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 15.000,00 (quindicimila/00).

ORDINANZA N. 2817/11 DEL 13 LUGLIO 2011

Destinatario	Systema Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).

ORDINANZA N. 2818/11 DEL 13 LUGLIO 2011

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 2819/11 DEL 13 LUGLIO 2011

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA N. 2820/11 DEL 13 LUGLIO 2011

Destinatario Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 2821/11 DEL 13 LUGLIO 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 2822/11 DEL 13 LUGLIO 2011

Destinatario Sebastiano Fabio, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Salerno.
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA N. 2823/11 DEL 13 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2824/11 DEL 13 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2825/11 DEL 13 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 2826/11 DEL 13 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2827/11 DEL 13 LUGLIO 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2828/11 DEL 13 LUGLIO 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 2829/11 DEL 13 LUGLIO 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 2830/11 DEL 15 LUGLIO 2011

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 2831/11 DEL 15 LUGLIO 2011

Destinatario	Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 2832/11 DEL 15 LUGLIO 2011

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2833/11 DEL 15 LUGLIO 2011

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 2834/11 DEL 15 LUGLIO 2011

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 2835/11 DEL 15 LUGLIO 2011

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2836/11 DEL 15 LUGLIO 2011

Destinatario Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 2837/11 DEL 15 LUGLIO 2011

Destinatario Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 53.333,00 (cinquantatremilatrecentotrentatre/00).

ORDINANZA N. 2839/11 DEL 15 LUGLIO 2011

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2842/11 DEL 15 LUGLIO 2011

Destinatario	Europ Assistance Italia S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 18.993,71 (diciottomilanovecentonovantatre/71).

ORDINANZA N. 2843/11 DEL 15 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 2845/11 DEL 15 LUGLIO 2011

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 2847/11 DEL 15 LUGLIO 2011

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 2849/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 2850/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2851/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Ceglia Gerardo s.r.l., con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - violazione delle regole di diligenza, correttezza, trasparenza e delle generali norme comportamentali idonee a non arrecare pregiudizio agli assicurati.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33).

ORDINANZA N. 2852/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2853/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2854/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 2855/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2856/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2857/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Borzi Margherita, presso la residenza in Contessa Entellina (PA).
Violazione	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - violazione delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza in n. 2 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.000,00 (duemila/00).

ORDINANZA N. 2858/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2859/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 2860/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 2861/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 2862/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 2863/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario Ubi Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2864/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2865/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

ORDINANZA N. 2866/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 2868/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 2869/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 2870/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 2871/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 2872/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2873/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 2874/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2875/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario Rossi Antonella, presso la residenza in Merano (BZ).
Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancata comunicazione all'Autorità, nei termini previsti, della cessazione di n. 2 rapporti di collaborazione.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

ORDINANZA N. 2876/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario Di Rado Stefano, presso la residenza in Filetto (CH).
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA N. 2877/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2878/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 2879/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 2880/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 2881/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 2882/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 2883/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2884/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 2885/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 2886/11 DEL 18 LUGLIO 2011

Destinatario	Assifim s.a.s. di Pititto Domenico e Catilli Marco, con sede in Anagni (FR), in persona del liquidatore, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Malandrino Gianluigi in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.111,11 (millecentoundici/11).

ORDINANZA N. 2887/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 2891/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA N. 2892/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 2893/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 2895/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 2896/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA N. 2897/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 2898/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 2899/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 2901/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 2905/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

ORDINANZA N. 2906/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2907/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.000,00 (seimila/00).

ORDINANZA N. 2908/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 2909/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

ORDINANZA N. 2910/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 2911/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 2912/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2913/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2914/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 2915/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 2916/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 2917/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 2918/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 2919/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 2920/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

ORDINANZA N. 2921/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 2922/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 2923/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 2924/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 2925/11 DEL 20 LUGLIO 2011

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2926/11 DEL 21 LUGLIO 2011

Destinatario	Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2927/11 DEL 21 LUGLIO 2011

Destinatario	Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2928/11 DEL 21 LUGLIO 2011

Destinatario	Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2929/11 DEL 21 LUGLIO 2011

Destinatario	Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 2930/11 DEL 21 LUGLIO 2011

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 2931/11 DEL 21 LUGLIO 2011

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 300,00 (trecento/00).

ORDINANZA N. 2932/11 DEL 21 LUGLIO 2011

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 2933/11 DEL 21 LUGLIO 2011

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2934/11 DEL 21 LUGLIO 2011

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2935/11 DEL 21 LUGLIO 2011

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 2936/11 DEL 21 LUGLIO 2011

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

ORDINANZA N. 2937/11 DEL 21 LUGLIO 2011

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di n. 51 attestazioni sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 327, comma 4, del d.lgs. 209/2005 (Pluralità di violazioni e misure correttive, cosiddetto illecito seriale).
Importo sanzione	euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

ORDINANZA N. 2938/11 DEL 21 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 2939/11 DEL 21 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 2940/11 DEL 21 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2941/11 DEL 21 LUGLIO 2011

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2942/11 DEL 21 LUGLIO 2011

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 2943/11 DEL 21 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 2944/11 DEL 21 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 2947/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2949/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 2950/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2951/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2952/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 2953/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2954/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Uniqua Protezione S.p.A., con sede in Udine.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

ORDINANZA N. 2955/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Uniqua Protezione S.p.A., con sede in Udine.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 2956/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 2957/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacent0/00).

ORDINANZA N. 2958/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocent0/00).

ORDINANZA N. 2959/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

ORDINANZA N. 2960/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocent0/00).

ORDINANZA N. 2961/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

ORDINANZA N. 2962/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 2963/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentoseventanta/00).

ORDINANZA N. 2964/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 2965/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacent0/00).

ORDINANZA N. 2966/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

ORDINANZA N. 2967/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.921,38 (quattordicimilanovecentoventuno/38).

ORDINANZA N. 2968/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA N. 2969/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 2970/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.000,00 (seimila/00).

ORDINANZA N. 2972/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 2973/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA N. 2974/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 2975/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA N. 2976/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 2977/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 2978/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Genertel S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008 - mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA N. 2979/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.000,00 (quattromila/00).

ORDINANZA N. 2980/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 2981/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 2982/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.905,66 (ottomilanovecentocinque/66).

ORDINANZA N. 2983/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.241,51 (quattordicimiladuecentoquarantuno/51).

ORDINANZA N. 2984/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 2985/11 DEL 25 LUGLIO 2011

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI

Provvedimento n. 707/PD/11 del 9 marzo 2011

Annullamento parziale del provvedimento disciplinare n. 00657/PD/2010 del 22 dicembre 2010 di radiazione del sig. TOLLIS Claudio e di cancellazione della U.T. snc. Di Tollis Claudio e Serio Vittorio

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 00657/PD/10 del 22 dicembre 2010 con cui è stata disposta la radiazione del sig. TOLLIS Claudio e la cancellazione della "U.T. s.n.c. di Tollis Claudio e Serio Vittorio";

VISTA la deliberazione n. 1495/II del predetto Collegio – Sezione II, assunta nell'adunanza del 3 marzo 2011, le cui motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, con la quale il Collegio, rilevato che:

- OMISSIS¹;
- che la "UT s.n.c. di Tollis Claudio e Serio Vittorio" risultava del tutto estranea ai fatti contestati al sig. TOLLIS, in quanto gli illeciti sono stati dallo stesso commessi nell'esercizio dell'attività assicurativa a titolo individuale;
- che la predetta delibera, ferma la proposta della sanzione della radiazione nei confronti del sig. TOLLIS Claudio, è pertanto erronea nella parte in cui ritiene sussistenti i presupposti per la cancellazione della "UT s.n.c. di Tollis Claudio e Serio Vittorio";

¹ Il capoverso omissato reca un errore materiale - in corso di correzione - che non incide sul contenuto dispositivo del provvedimento.

propone l'annullamento parziale del provvedimento n. 00657/PD/10 del 22 dicembre 2010 nella parte in cui dispone la cancellazione dal RUI della società "UT s.n.c. di Tollis Claudio e Serio Vittorio";

RILEVATO che non sussistono i presupposti per la cancellazione della "UT s.n.c. di Tollis Claudio e Serio Vittorio";

RILEVATA la sussistenza di ragioni di interesse pubblico;

CONSIDERATO, pertanto, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DISPONE

l'annullamento parziale del provvedimento n. 00657/PD/10 del 22 dicembre 2010 limitatamente alla parte in cui dispone la **cancellazione** dal RUI della società "**UT s.n.c. di Tollis Claudio e Serio Vittorio**".

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

2.3 SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO

n. 06570/2011 depositata in data 21 luglio 2011 di accoglimento del ricorso n. 01021/2011, proposto dal sig. Faloppa Alessandro - omissis -

contro

I.S.V.A.P. - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da - omissis - con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell'ISVAP sito in Roma, Via del Quirinale, 21;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 4452/10 del 29 novembre 2010 emessa dall'I.S.V.A.P., con la quale è stata comminata al ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 324, comma 1, del D.Lgs. n. 209 del 2005, quantificata in euro 48.000,00;

VISTI il ricorso e i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;

VISTE le memorie difensive;

VISTI tutti gli atti della causa;

RELATORE nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il Consigliere - omissis - e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Premette in fatto parte ricorrente l'illustrazione delle vicende che hanno condotto all'adozione della gravata ordinanza, con cui è stata allo stesso inflitta, nella qualità di collaboratore di intermediario assicurativo, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 48.000 in ragione dell'accertata violazione dell'art. 117 del D.Lgs. n. 209 del 2005 e dell'art. 54 del Regolamento ISVAP n. 5 del 2006 per mancata osservanza dell'obbligo di separazione patrimoniale, avendo il ricorrente utilizzato somme giacenti sul conto separato per fini diversi dalla rimessa dei premi, nonché per la violazione dell'art. 183 del D.Lgs. n. 209 del 2005 e dell'art. 47 del Regolamento ISVAP n. 5 del 2006 per la mancata diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati per l'emissione di 48 polizze RC auto che, pur se con gli stessi contraenti, sono state classificate come polizze nuove eludendo in tal modo le precedenti rate arretrate, incassate e non regolarizzate, in applicazione del minimo edittale di euro 1.000 per ciascuna delle 48

polizze.

Precisa parte ricorrente di aver restituito tutte le somme, come emerso nel corso dell'istruttoria, e che in relazione a tali condotte è stata allo stesso inflitta la sanzione disciplinare della censura.

Contesta parte ricorrente la sanzione irrogata in quanto sproporzionata rispetto alla brevità del periodo di tempo cui si riferiscono le contestazioni – segnatamente da giugno a ottobre 2008 – nonché contraddittoria rispetto alla modesta entità dell'importo dei premi cui si riferiscono le polizze, pari ad euro 24.636.000, interamente restituito, così manifestando un ravvedimento operoso di cui pure si è dato atto nella gravata ordinanza, nonché rispetto all'irrogazione della sola sanzione disciplinare della censura.

Afferma, inoltre, parte ricorrente come venga in rilievo, nella fattispecie, un'unica condotta inerente l'attività professionale svolta, non prevedendo le norme di riferimento singole violazioni agli obblighi ivi previsti, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere applicata la sanzione stabilita nel minimo edittale di euro 1.000 per un'unica condotta, denunciando l'illegittimità dell'avvenuta applicazione di tale minimo edittale per ciascuna delle polizze il cui premio non era stato versato, avendo quindi l'ISVAP errato nel non ritenere l'unicità della violazione comportamentale.

Sostiene, inoltre, parte ricorrente che, anche a voler ritenere la propria responsabilità in relazione ad ogni polizza e quindi la sussistenza di più violazioni della medesima norma, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 8 della legge n. 689 del 1981, moltiplicando la pena minima di euro 1.000 sino al triplo.

Si è costituita in resistenza l'intimata Amministrazione sostenendo, con articolate controdeduzioni, l'infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia, affermando, in particolare, la sussistenza di più violazioni e la preclusione all'applicabilità dell'istituto della continuazione.

Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando e deducendo ulteriori profili di illegittimità della gravata ordinanza.

La resistente Amministrazione, con ulteriore memoria, ha ulteriormente replicato a quanto ex adverso dedotto.

Alla Pubblica Udienza del 22 giugno 2011, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso l'ordinanza – meglio descritta in epigrafe nei suoi estremi – con cui l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo ha irrogato al ricorrente, nella qualità di collaboratore di intermediario assicurativo, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 48.000 in ragione dell'accertata violazione dell'art. 117 del D.Lgs. n. 209 del 2005 e dell'art. 54 del Regolamento

ISVAP n. 5 del 2006 per mancata osservanza dell'obbligo di separazione patrimoniale, avendo il ricorrente utilizzato somme giacenti sul conto separato per fini diversi dalla rimessa dei premi, nonché per la violazione dell'art. 183 del D.Lgs. n. 209 del 2005 e dell'art. 47 del Regolamento ISVAP n. 5 del 2006 per la mancata diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati per l'emissione di 48 polizze RC auto che pur se con gli stessi contraenti, sono state classificate come polizze nuove eludendo in tal modo le precedenti rate arretrate, incassate e non regolarizzate.

Tale sanzione è stata determinata in applicazione del minimo edittale di euro 1.000 per ciascuna delle 48 polizze, nel ritenuto presupposto che ciascun comportamento riferito alle singole polizze costituisca una violazione delle citate disposizioni di riferimento.

Affida parte ricorrente la proposta azione impugnatoria a due ordini di argomentazioni cui sarebbe riconducibile la dedotta illegittimità della determinazione della sanzione irrogata, l'uno basato sull'assunto che verrebbe in rilievo un'unica condotta, e non già plurime condotte, cui andrebbe quindi applicata la sanzione stabilita nel minimo edittale di euro 1.000, e l'altro con cui parte ricorrente, laddove dovesse ritenersi la sussistenza di plurime violazioni, invoca l'applicazione l'art. 8 della legge n. 689 del 1981, ai sensi del quale la pena minima di euro 1.000 potrebbe essere moltiplicata sino al triplo.

Il ricorso, per le considerazioni che si andranno ad esporre, non merita favorevole esame.

Per ragioni di logica sistematica nella trattazione delle questioni sollevate con il ricorso in esame, ritiene il Collegio di dover procedere innanzitutto alla disamina della contestazione di parte ricorrente della determinazione della sanzione applicata, con riferimento alla quale afferma l'erroneità ed illegittimità dell'avvenuta applicazione del cumulo materiale delle sanzioni a fronte della ritenuta sussistenza di plurime e distinte violazioni delle disposizioni di riferimento, invocando, sul ritenuto presupposto della loro unitarietà – in quanto riferite allo svolgimento dell'attività professionale nel suo complesso in un ristretto arco temporale - l'applicabilità di un'unica sanzione, nella misura ritenuta congrua dall'ISVAP del minimo edittale di euro 1.000 stante il ravvedimento operoso manifestato dal ricorrente e la modesta entità dell'importo indebitamente trattenuto.

La censura non merita favorevole esame, non potendo ricondursi ad un'unica condotta, e quindi ad un'unica violazione delle norme di riferimento, il comportamento ascritto al ricorrente, il quale integra una pluralità di azioni ed omissioni che, stante la loro autonomia strutturale, integrano distinte violazioni.

Giova al riguardo riferire che i comportamenti illeciti tenuti dal ricorrente nell'esercizio dell'attività di collaborazione con agenzia di assicurazione consistono nella mancata osservanza dell'obbligo di separazione patrimoniale, avendo il ricorrente utilizzato somme giacenti sul conto separato per fini diversi dalla rimessa dei premi, indebitamente trattenendo gli importi versati dai clienti a titolo di premi assicurativi senza effettuare il versamento sul conto separato, per un importo totale di euro 24.634,26, con conseguente violazione dell'art. 117 del D.Lgs. n. 209 del 2005 e dell'art. 54 del Regolamento ISVAP n. 5 del 2006, nonché nell'emissione di 48 polizze RC auto che, pur se stipulate con gli stessi contraenti, sono state classificate come polizze nuove, al fine di regolarizzare, tramite il tardivo versamento del premio, la posizione di polizze assicurative per le quali era stato omesso il versamento del relativo corrispettivo al momento della stipulazione, eludendo in tal modo le precedenti rate arretrate, incassate e non

regolarizzate, con conseguente violazione dell'art. 183 del D.Lgs. n. 209 del 2005 e dell'art. 47 del Regolamento ISVAP n. 5 del 2006 per la mancata diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.

L'obbligo di separazione patrimoniale, la cui violazione è stata nella fattispecie imputata al ricorrente, è previsto e disciplinato dall'art. 117 del D.Lgs. 7 settembre 2005, recante il codice delle assicurazioni private, ai sensi del quale "I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo."

Tale obbligo è più nel dettaglio disciplinato dall'art. 54 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 – concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – il quale stabilisce che "1 - Ai sensi dell'articolo 117 del decreto, i premi versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario medesimo. 2 - Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all'articolo 117, commi 2 e 3 del decreto, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all'impresa o all'intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i cinque giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti. Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato."

Il comportamento ascritto al ricorrente è stato ritenuto integrare anche la violazione dell'art. 183 del codice delle assicurazioni private, ai sensi del quale "Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati".

Tale obbligo trova corrispondente previsione nell'art. 47 del Regolamento ISVAP n. 5 del 2006, il quale stabilisce che "Nello svolgimento dell'attività d'intermediazione ed in particolare nell'offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati; b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano; (...) d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati."

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento che connota di illiceità le condotte imputate al ricorrente e delineati i contorni di tali condotte, non può accedersi alla prospettazione di parte ricorrente che tende a ricondurle ad un'unica violazione riferita all'esercizio della propria attività nel suo complesso, dovendo ai comportamenti tenuti dal ricorrente con riferimento alla 48 polizze RC auto, qualificate come polizze nuove e dei cui premi è stato omesso il versamento su conto separato ed è stato trattenuto ed utilizzato dal ricorrente, attribuirsi autonomia strutturale ed autonoma portata offensiva del bene giuridico protetto dalle illustrate

norme – da individuarsi nella stabilità finanziaria del sistema assicurativo e nella trasparenza delle transazioni contrattuali - con la conseguenza che ciascun comportamento integra una autonoma violazione di tali norme, discendendo da ciò la correttezza dell'avvenuta applicazione del cumulo materiale delle sanzioni.

La dedotta inerenza dei comportamenti all'esercizio dell'attività professionale svolta dal ricorrente non vale, all'evidenza, ad unificare le condotte nell'ambito di un'unica violazione, costituendo piuttosto l'inerenza del comportamento illecito all'attività assicurativa il presupposto per la soggezione agli obblighi previsti dalle illustrate norme.

Né la possibilità di riconduzione ad un'unica condotta dei singoli fatti addebitati al ricorrente può transitare attraverso il loro riferirsi ad un unico e circoscritto arco temporale – da parte ricorrente individuato nel periodo intercorrente tra giugno ed ottobre 2008 – dal momento che, premessa la non veridicità di tale affermazione, posto che delle 48 polizze contestate 3 sono riferibili all'anno 2006, 12 sono riferibili all'anno 2007 e 32 sono riferibili al primo semestre dell'anno 2008, come risultante dall'elenco delle polizze allegato al verbale di contestazione del 30 dicembre 2009, la riferibilità di plurime condotte ad un unico contesto temporale non fa venir meno l'autonomia strutturale delle singole violazioni facendole confluire in un'unica fattispecie di illecito, dovendo invece ritenersi che ogni comportamento posto in essere dal ricorrente in violazione delle citate disposizioni integri una distinta violazione dei precetti posti a presidio di interessi giuridici suscettibili di essere lesi per effetto di ogni singola condotta in ragione delle caratteristiche oggettive e strutturali delle stesse che, peraltro, ineriscono a distinti rapporti giuridici con diversi contraenti, con la conseguenza che con riferimento a ciascuno di essi si è verificata la lesione al principio della corretta gestione dei titoli assicurativi, idonea altresì a pregiudicare la regolare costituzione del rapporto assicurativo e l'equilibrio finanziario delle imprese assicurative strumentale alla funzione sociale dell'assicurazione.

Va, inoltre, rilevato che la mancata rimessa all'intermediario principale dei premi assicurativi incassati in nome e per conto della società mandante e la temporanea appropriazione, da parte del ricorrente, prima di procedere al ravvedimento operoso, dei premi incassati confondendoli con il proprio patrimonio, con violazione dell'obbligo di separazione patrimoniale, vulnera l'equilibrio finanziario sul quale si basa il procedimento assicurativo rispondente all'interesse generale della funzione sociale dell'assicurazione, pregiudicando al contempo l'interesse alla tempestiva provvista in favore dell'intermediario principale e quello dei contraenti alla corretta e certa definizione dei rapporti intercorrenti con l'impresa di assicurazione.

L'obbligo di separazione patrimoniale risponde, inoltre, allo scopo di tenere distinti i premi assicurativi e le somme destinate ai risarcimenti dalle altre somme in modo da sottrarli ad eventuali aggressioni da parte di creditori diversi dall'impresa mandante o dagli aventi diritto al risarcimento.

Ne consegue che con riferimento a ciascuna condotta di illecita gestione dei premi assicurativi, integrata con riferimento a diversi rapporti giuridici con distinti contraenti, si è verificata la lesione del principio di corretta gestione dei titoli assicurativi, con pregiudizio del bene giuridico che le norme violate intendono presidiare, suscettibile di essere leso per effetto di ogni singola infrazione, la quale assume conseguentemente autonomia strutturale e distinta portata offensiva.

Vengono, quindi, in rilievo, comportamenti separati e non già un'unica condotta, dovendo quindi la violazione essere necessariamente accertata nei confronti di ciascun inadempimento

agli obblighi imposti dalle norme di riferimento, la cui violazione è intervenuta per effetto di comportamenti distinti attuati in momenti diversi – indifferente essendo la loro riconducibilità, peraltro non riscontrabile, ad un medesimo arco temporale – e nei confronti di soggetti diversi relativamente a distinti rapporti contrattuali.

La divisata autonomia strutturale e l'autonoma capacità offensiva delle condotte imputate al ricorrente, non unificabili sotto il profilo temporale o funzionale, non consente, quindi, di ritenere integrati i presupposti per potersi fare luogo all'applicazione del concorso formale di illeciti, ai cui fini è necessaria un'unica condotta per effetto della quale viene violata più volte la medesima disposizione normativa o più norme.

Difatti, l'art. 8 della legge n. 689 del 1981 – che nel disciplinare le ipotesi di più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative prevede, al comma 1, che "Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo" - consente il cumulo giuridico delle sanzioni solo nel caso di concorso formale di illeciti amministrativi, in cui con un'unica condotta, omissiva o commissiva, si viola più volte la stessa disposizione normativa o con cui si viola una pluralità di disposizioni normative, e non anche nel caso di concorso materiale di illeciti amministrativi, in cui con più condotte si viola più volte la stessa disposizione normativa, o con cui si violano più disposizioni normative, come avviene nella fattispecie in esame, in cui deve escludersi, per le ragioni dianzi illustrate, la possibilità di ricondurre unitariamente le singole condotte poste in essere dal ricorrente ad un'unica violazione, integrando le stesse autonome violazioni degli obblighi stabiliti dalle norme di riferimento.

Con riguardo all'ambito di applicazione, nel sistema sanzionatorio amministrativo, del cumulo materiale e del cumulo giuridico delle sanzioni in riferimento al concorso materiale ed al concorso formale di illeciti, la giurisprudenza (ex plurimis: TAR Lazio – Roma – Sez. I – 20 gennaio 2010 n. 633; 21 giugno 2010 n. 19659; 11 febbraio 2009 n. 2133; 7 settembre 2001 n. 7236; Sez. III - 8 aprile 2010 n. 5873; Cassazione Civile – Sez. I – 28 dicembre 2004, n. 24060; Sez. Lav. - 6 ottobre 2008 n. 24655) è ferma nel ritenere che la previsione del cumulo giuridico tra sanzioni di cui all'art. 8 della legge n. 689 del 1981 è riferibile alla sola ipotesi di concorso formale, omogeneo od eterogeneo, tra le violazioni contestate, ovvero alle ipotesi in cui violazioni plurime siano commesse con un'unica azione od omissione.

Il cumulo giuridico non è, invece, legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale di illeciti, ovvero di concorso tra violazioni commesse con più azioni od omissioni.

L'indipendenza e l'autonomia strutturale delle singole infrazioni commesse dal ricorrente, da cui conseguono distinte violazioni, comporta quindi l'applicazione del principio di cumulabilità delle sanzioni nella misura affittiva per ciascuna di esse prevista, stante la distinzione dei fatti originativi della lesione del bene giuridico protetto.

Va dunque escluso, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, che venga in rilievo un'unica condotta illecita, come tale asseritamente assoggettabile alla misura sanzionatoria prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo, la quale può essere utilmente invocata solo quando con un'unica condotta – nella fattispecie non riscontrabile in ragione della commissione di più condotte illecite – si violi più volte la stessa disposizione

normativa ovvero una pluralità di disposizioni.

Correttamente, quindi, la resistente Amministrazione ha contestato al ricorrente una pluralità di condotte illecite, poste in violazione delle norme dettate dagli artt. 117 e 183 del codice delle assicurazioni private e dagli artt. 54 e 47 del Regolamento ISVAP n. 5 del 2006, commisurando la relativa sanzione alle singole infrazioni accertate.

Disattesa, per le ragioni dianzi illustrate, la prospettazione del ricorrente volta a ricondurre ad un'unica violazione le condotte allo stesso ascritte - dovendo invece nella fattispecie in esame ravvisarsi un'ipotesi di concorso materiale di illeciti amministrativi sostanziato da più condotte con cui sono state violate più volte più disposizioni normative, dovendo per l'effetto escludersi l'invocata applicabilità alla fattispecie in esame del cumulo giuridico delle sanzioni - va parimenti delibata l'infondatezza della censura con cui parte ricorrente, per l'ipotesi in cui si ritenesse la sussistenza di una pluralità di violazioni, denuncia la mancata determinazione della sanzione sulla base delle regole disciplinanti il regime della continuazione.

Assume, difatti, valenza preclusiva alla possibilità di determinazione della sanzione sulla base delle regole disciplinanti l'istituto della continuazione il chiaro disposto normativo di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 689 del 1981, il quale prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, in tal modo espressamente ed inequivocabilmente manifestando l'intenzione del Legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi.

Né può giungersi al riconoscimento della possibilità di estendere il cumulo giuridico delle sanzioni, previsto dal comma 1 del citato art. 8 per le ipotesi di concorso formale di illeciti e, dal comma 2 di tale articolo, per le ipotesi di continuazione con riferimento alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza, sulla base dell'applicazione analogica della disciplina penalistica dettata in materia di reato continuato dall'art. 81 del codice penale, attesa l'ontologica diversità tra illecito penale ed illecito amministrativo che non consente, attraverso un procedimento di integrazione analogica, che le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi (T.A.R. Lazio – Roma - Sez. III - 8 aprile 2010 n. 5873; Cassazione Penale - Sez. IV - 6 maggio 2009 n. 25933; Cassazione Civile - Sez. Lav. - 6 ottobre 2008 n. 24655; Cassazione Civile – Sez. I – 28 dicembre 2004, n. 24060;) anche alla luce del diverso atteggiarsi dei profili soggettivi relativi alle due tipologie di illecito (Corte cost., n. 421 del 1987)

Inoltre, l'esistenza di una specifica disciplina della continuazione per gli illeciti amministrativi, non consente di ravvisare una lacuna nell'ordinamento suscettibile di essere colmata in via analogica.

Ne consegue che, contemplando l'art. 8 della legge n. 689 del 1981, per le sanzioni amministrative, il principio del cumulo giuridico unicamente per il caso di concorso formale di violazioni (di cui al comma 1), e nel caso di continuazione nell'illecito amministrativo (di cui al comma 2), ma, in questa seconda ipotesi, solo per le violazioni commesse in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, e non rientrando la fattispecie in esame in alcuna delle ipotesi in cui è autorizzato il ricorso al principio del cumulo giuridico per la determinazione della sanzione, correttamente, l'Autorità, trovandosi in presenza di una pluralità di condotte, ha riscontrato una pluralità di violazioni applicando il cumulo materiale delle sanzioni non essendo invocabile l'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni con riferimento all'ipotesi di concorso materiale di illeciti.

Non essendo, inoltre, l'istituto del cumulo giuridico delle pene, previsto per il caso della continuazione fra reati, applicabile in via analogica al concorso materiale di violazioni amministrative, le relative sanzioni devono essere applicate autonomamente e per l'intero, con conseguente immunità dalle proposte censure della determinazione della sanzione irrogata al ricorrente da parte della resistente Amministrazione.

A conferma della correttezza della determinazione assunta dall'ISVAP interviene anche la disposizione dettata dall'art. 327 del D.Lgs. n. 209 del 2005, la quale prevede che nel caso in cui siano accertate più violazioni della stessa disposizione per la quale sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, attraverso una pluralità di azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione dell'organizzazione dell'impresa o dell'intermediario, viene assegnato un termine per l'eliminazione delle disfunzioni riscontrate, e l'adozione delle misure correttive comporta l'applicazione di un'unica sanzione amministrativa, sostitutiva di quelle derivanti dalla violazione della medesima disposizione, determinata nella misura non inferiore a 50.000 euro.

Si tratta di ipotesi, espressamente prevista e disciplinata, di concorso formale di illeciti applicabile unicamente ai casi in cui il fenomeno violativo, pur articolatosi in una pluralità di infrazioni alla medesima disposizione di legge, sia originato da un medesimo disordine organizzativo, introducendo quindi la descritta disposizione una deroga alla regola del cumulo materiale di sanzioni, la cui vigenza ed operatività viene conseguentemente confermata dalla disciplina di settore anche con specifico riferimento all'ordinamento assicurativo.

Se nelle considerazioni che precedono risiedono le ragioni dell'infondatezza del ricorso in esame, rileva il Collegio l'inammissibilità delle ulteriori doglianze introdotte dal ricorrente con memoria non notificata, in disparte la tardività della relativa proposizione, ritenendo tuttavia - a meri fini di completezza - di dover rilevare come nell'atto di contestazione degli addebiti fossero distintamente individuati i comportamenti riferiti alle singole polizze, elencate nel relativo allegato, non potendo peraltro desumersi l'unicità della condotta dall'unicità dell'atto di contestazione, mentre, con riferimento all'ambito di applicazione soggettiva dell'art. 117 del D.Lgs. n. 209 del 2005 - asseritamente limitato agli intermediari e titolari del rapporto di agenzia e non estensibile ai collaboratori - deve osservarsi che la norma impone l'obbligo di separazione patrimoniale a tutti i soggetti cui vengono pagati premi assicurativi, come peraltro confermato dalla portata di cui all'art. 54 del Regolamento ISVAP n. 5 del 2006.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate il ricorso va rigettato.

Ragioni di equità consentono di disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1021/2011 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati - omissis -

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

3. IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA

Cappuccio Assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. s.a.s.

Si dà notizia che l'avv. Massimo Liguori, commissario liquidatore della Cappuccio Assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. s.a.s., con sede in Nocera Inferiore (SA), posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. del 24 febbraio 1994, ha provveduto alla pubblicazione sulla G.U. n. 69 Parte II del 18 giugno 2011 dell'avviso di chiusura della procedura della Cappuccio Assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. s.a.s. per mancanza di attivo, come da autorizzazione Isvap dell'11 maggio 2011.

Qualora nel termine di venti giorni non pervengano contestazioni la società sarà cancellata dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Salerno.

* * * * *

La Secura Assipopolare s.p.a

Si dà notizia che in data 18 luglio 2011 il commissario liquidatore de La Secura Assipopolare s.p.a con sede in Roma, Via Gabriele Camozzi, 9 in liquidazione coatta amministrativa, avv. Carlo Alessi, ha provveduto al deposito presso la cancelleria del Tribunale di Roma del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto finanziario della gestione e del piano di riparto finale della suddetta società con la relazione del comitato di sorveglianza, come da autorizzazione ISVAP del 14/07/2011.

Il citato commissario liquidatore ha dato notizia di detto deposito sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 parte II del 21/07/2011.

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 173 del 1° luglio 2011.	Decisione del Consiglio del 28 giugno 2011 relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Slovenia.
L 174 del 1° luglio 2011.	Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010
C 198 del 6 luglio 2011.	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6181 – SEB Trygg Liv Holding/Irish life International)
C 203 del 9 luglio 2011.	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión). Caso ammissibile alla procedura semplificata.
C 209 del 15 luglio 2011.	Rassegna commentata dei mercati regolamentati e delle disposizioni nazionali che attuano i requisiti pertinenti delle MiFID (direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)
C 211 del 16 luglio 2011.	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Innsbruck – Austria) Gebhard Starl/ D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG) (Causa C-293/10).
C 218 del 23 luglio 2011.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro bianco sui sistemi di garanzie nel settore delle assicurazioni.

C 218 del 23 luglio 2011.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
C 218 del 23 luglio 2011.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
C 218 del 23 luglio 2011.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra autorità nazionali responsabili per l'applicazione della normativa che tutela i consumatori.
C 226 del 30 luglio 2011.	Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposto dal Supremo Tribunal de Justiça – Portogallo) (Assicurazione r.c.a - Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE).

5. ALTRE NOTIZIE

5.1 AVVISI E COMUNICATI

COMUNICATO STAMPA DEL 5 LUGLIO 2011

L'ISVAP rende noto che sono stati segnalati casi di commercializzazione di polizze r.c. auto di 3 e 5 giorni intestate

AVIP S.A. ASSICURAZIONI

società che non rientra tra le compagnie autorizzate o, comunque, abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio della Repubblica.

L'ISVAP fa presente, altresì, che un'impresa con la denominazione sociale AVIP S.A., con sede legale in Francia, risulta abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi solo nei rami vita. L'impresa non può pertanto sottoscrivere alcun rischio di responsabilità civile auto in Italia.

L'Autorità richiama pertanto l'attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che

l'eventuale stipulazione di polizze r.c. auto, ancorché temporanee, recanti l'intestazione di cui sopra, comporta per i contraenti l'insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un'attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Più in generale l'ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa

Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – tel. 06.42.133.1 – telefax 06.42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso la consultazione dell'Albo delle imprese disponibile sul sito internet www.isvap.it.

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

5.2 MODIFICHE STATUTARIE

Aumento del capitale sociale di Fondiaria-Sai S.p.A.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 23 giugno 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 22 giugno 2011 dal Consiglio di amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A.. Le modifiche riguardano l'aumento del capitale sociale da Euro 167.043.712 a Euro 494.731.136, sottoscritto in data 27 luglio 2011 e interamente versato.

* * * * *

Aumento del capitale sociale di Milano Assicurazioni S.p.A.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 23 giugno 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 22 giugno 2011 dal Consiglio di amministrazione di Milano Assicurazioni S.p.A.. Le modifiche riguardano l'aumento del capitale sociale da Euro 305.851.341 a Euro 373.682.600, sottoscritto in data 2 agosto 2011 e interamente versato.

5.3 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Electra Insurance Limited (in run-off), con sede legale in Irlanda, alla Ericsson Insurance (Försäkring) AB, con sede legale in Svezia.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza irlandese, Central Bank of Ireland, ha comunicato che con decisione del 24 gennaio 2011 l'Alta Corte dell'Irlanda ha autorizzato il trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Electra Insurance Limited (in run-off), con sede legale in Irlanda, alla Ericsson Insurance (Försäkring) AB, con sede legale in Svezia. Il trasferimento ha avuto effetto in data 31 gennaio 2011.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Mountainbran Limited alla società Chartis Insurance Ireland Limited, entrambe con sede legale in Irlanda.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza irlandese, Central Bank of Ireland, ha comunicato che con decisione del 7 marzo 2011 l'Alta Corte dell'Irlanda ha autorizzato il trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Mountainbran Limited alla società Chartis Insurance Ireland Limited, entrambe con sede legale in Irlanda. Il trasferimento ha avuto effetto in data 22 marzo 2011.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

5.4 CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

I sezione

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

SETTEMBRE	martedì 20 martedì 27
OTTOBRE	martedì 4 martedì 18 martedì 25

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente
(prof. avv. Luciano Infélisi)

II Sezione

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

SETTEMBRE	giovedì 22 giovedì 29
OTTOBRE	giovedì 6 giovedì 20 giovedì 27

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente
(proc. dott. Ettore Torri)

5.5 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
2008 apr.	4,532	4,532	2,719	2,50	3,399	3,25
mag.	4,703	4,553	2,732	2,50	3,415	3,25
giug.	5,106	4,581	2,748	2,50	3,435	3,25
lug.	5,095	4,609	2,765	2,50	3,465	3,25
ago.	4,814	4,628	2,777	2,50	3,471	3,25
set.	4,804	4,647	2,788	2,50	3,485	3,25
ott.	4,780	4,663	2,798	2,50	3,497	3,25
nov.	4,743	4,687	2,812	2,50	3,515	3,25
dic.	4,469	4,469	2,681	2,50	3,352	3,25
2009 gen.	4,621	4,621	2,773	2,50	3,466	3,25
feb.	4,536	4,536	2,722	2,50	3,402	3,25
mar.	4,458	4,458	2,674	2,50	3,343	3,25
apr.	4,356	4,356	2,614	2,50	3,267	3,25
mag.	4,415	4,415	2,649	2,50	3,311	3,25
giug.	4,606	4,606	2,764	2,50	3,455	3,25
lug.	4,373	4,373	2,624	2,50	3,280	3,25
ago.	4,116	4,116	2,470	2,50	3,087	3,25
set.	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott.	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov.	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25
2010 gen.	4,078	4,078	2,447	2,50	3,059	3,25
feb.	4,047	4,047	2,428	2,50	3,035	3,25
mar.	3,941	3,941	2,365	2,50	2,956	3,25
apr.	3,996	3,996	2,398	2,50	2,997	3,25
mag.	3,985	3,985	2,391	2,50	2,989	3,25
giug.	4,102	4,075	2,445	2,50	3,056	3,25
lug.	4,026	4,026	2,416	2,50	3,020	3,25
ago.	3,802	3,802	2,281	2,50	2,852	3,25
set.	3,862	3,862	2,317	2,50	2,897	3,25
ott.	3,800	3,800	2,280	2,50	2,850	3,25
nov.	4,184	3,986	2,392	2,50	2,990	3,25
dic.	4,603	4,036	2,422	2,50	3,027	3,25
2011 gen.	4,729	4,090	2,454	2,50	3,068	3,25
feb.	4,736	4,148	2,489	2,50	3,111	3,25
mar.	4,875	4,225	2,535	2,50	3,169	3,25
apr.	4,841	4,295	2,577	2,50	3,222	3,25
mag.	4,756	4,360	2,616	2,50	3,270	3,25
giug.	4,816	4,419	2,652	2,50	3,314	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, sempreché l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XX Numero 24 - 12 Maggio 2010". In particolare il tasso di marzo 2010, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico del 13 Aprile 2010, era stato comunicato pari a 3,941. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili

Ruled writing area with horizontal lines.



Large ruled writing area with horizontal lines.